

DISCIPLINARE PER LE ASSEGNAZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

**D.Lgs. 36/2023
(Codice dei contratti pubblici)**

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP)

Via di S. Gallicano 25/a 00153 Roma
Tel. +39 06/58558201 Fax 06/58558401 - info@inmp.it - www.inmp.it
Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009

INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. Normativa applicabile.....	3
Art. 2 – Principi comuni e Responsabile Unico del Progetto.....	4
Art. 3 – Divieto di frazionamento artificioso	5
Art. 4 – Atti autorizzatori	5
Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente	5
Art. 6 – Affidamenti diretti.....	5
Art. 7 – Procedure negoziate senza bando	6
Art. 8 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento	7
Art. 9 – L’indagine di mercato	9
Art. 10 - Fasce economiche ai Fini della rotazione.....	10
Art. 11 – Il confronto competitivo nelle procedure negoziate.....	10
Art. 12 – Il criterio di valutazione delle offerte.....	12
Art. 13 – La verifica dei requisiti	13
Art. 14 – Le comunicazioni e la pubblicità post gara.....	14
Art. 15 – La stipula del contratto e l’eventuale consegna in via di urgenza	14
Art. 16 – Verifica della prestazione e pagamenti.....	15
Art. 17 – Norma di rinvio.....	15
Art. 18 – Rinvio dinamico.....	15
Art. 19 – Entrata in vigore.....	16

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione. Normativa applicabile.

1. Il presente Disciplinare regola il sistema delle procedure di affidamento adottate dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (d'ora in poi denominato per brevità "Amministrazione") per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie così come indicate nell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice") ed annualmente aggiornate dai Regolamenti delegati della Commissione Europea, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023.
2. In particolare, il presente atto regola:
 - a) gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia indicata dall'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice;
 - b) le concessioni di lavori e servizi di valore inferiore alla soglia indicata dall'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice;
 - c) gli appalti di servizi e forniture (compresi i servizi tecnici ed i servizi attinenti all'ingegneria ed architettura) di valore inferiore alla soglia indicata all'art. 14 comma 1 lett. c) del Codice.
3. Le procedure per l'affidamento degli appalti descritti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 saranno definiti nel prosieguo anche come "Procedure Semplificate".
4. Negli articoli a seguire il Disciplinare regola le modalità di affidamento delle Procedure Semplificate in base alle fasce di importo previste dall'art. 50, comma 1, del Codice.
4. Tutti gli importi e le soglie di valore indicati, citati o richiamati nel presente Disciplinare devono intendersi al netto dell'IVA.
5. Il Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio della propria discrezionalità, può:
 - ricorrere alle procedure negoziate in luogo dell'affidamento diretto, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale;
 - ricorrere alle procedure ordinarie in luogo delle procedure negoziate solo con riferimento alle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice.

Art. 2 – Principi comuni e Responsabile Unico del Progetto

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le Procedure Semplificate, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal Titolo I della Parte I del Libro I del Codice, oltre che dagli artt. 19 e 20 dello stesso. Si applica l'art. 49 del Codice in materia di rotazione degli affidamenti e degli inviti. È fatta in ogni caso salva la necessità, tenuto conto della tipologia dell'intervento, di applicare l'art. 57, comma 1, del Codice, inserendo clausole sociali negli avvisi o nelle lettere di invito relative alle procedure negoziate.
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Progetto è nominato con atto formale dell'Amministrazione, dotato del necessario livello di inquadramento contrattuale e in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice, nonché di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
3. Nell'espletamento delle Procedure Semplificate, il Responsabile Unico del Progetto può avvalersi di responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, secondo i modelli organizzativi adottati dall'Amministrazione. Il Responsabile Unico del Progetto garantisce il rispetto dei principi richiamati al primo comma del presente articolo.
4. Per le Procedure Semplificate disciplinate dal presente Disciplinare il Responsabile Unico del Progetto tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
5. Il Responsabile Unico del Progetto svolge il ruolo di Direttore dei Lavori o di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ad eccezione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32 dell'Allegato II.14 del Codice. In ogni caso è fatta salva la facoltà per il Responsabile Unico del Progetto di nominare degli incaricati interni e/o esterni, qualora lo ritenga opportuno in ragione delle peculiarità dello specifico lavoro, fornitura o servizio.
6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50, commi 8 e 9, del Codice, oltre che dell'art. 28 del Codice stesso. L'avviso sui risultati della

procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Art. 3 – Divieto di frazionamento artificioso

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del Codice, resta inteso che in ogni caso nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite del valore economico come indicato nel precedente art. 1, comma 2.

Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura negoziata di cui al presente Disciplinare è previamente autorizzata con deliberazione del Direttore generale.

Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, l'Amministrazione procede ad adottare la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice. In tale atto si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Codice, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6 – Affidamenti diretti

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice, per i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza espletare l'indagine di mercato di cui al successivo art. 9 e senza la verifica di più preventivi, in considerazione della valenza e del rispetto dei principi del Codice degli Appalti, in merito alla tempestività dell'affidamento del contratto, salva sempre la verifica della congruità del prezzo del soggetto individuato quale affidatario diretto.

2. Nelle ipotesi di affidamento diretto, l'individuazione dell'operatore economico affidatario viene disposta, in genere, sulla base dei seguenti criteri:

- tempestività e qualità della prestazione;
- e, laddove siano acquisti più preventivi, miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

3. L'operatore economico affidatario deve essere comunque selezionato tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Nei casi in cui l'affidamento consegua ad una richiesta di preventivi non preceduta da indagine di mercato a partecipazione aperta, le ragioni dell'affidamento della prestazione al contraente uscente dovranno essere giustificate con precisa indicazione delle motivazioni che rendono preferibile la sua offerta rispetto alle altre, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 49, comma 4, del Codice.

5. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti dall'Amministrazione.

Art. 7 – Procedure negoziate senza bando

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ma inferiore ad € 1.000.000, si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e fino ai limiti di importo di cui al precedente art. 1, comma 2, si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del Codice, per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore ad € 140.000 e fino ai limiti di importo di cui al precedente art. 1, comma 2, si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

4. Ai sensi dell'art. 187 del Codice, per affidamento di concessioni di lavori o servizi di importo

inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del Codice, si procede all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

5. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da consultare per le procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà utilizzare Albi dei Fornitori e dei Professionisti eventualmente precostituiti, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 2, comma 1 del presente Disciplinare, oppure pubblicare – per un periodo adeguato e non inferiore a 15 giorni lavorativi (salva l'urgenza, per cui sarà possibile una pubblicazione non inferiore a 5 giorni) – un avviso di indagine di mercato procedendo poi all'individuazione del fornitore sempre nel rispetto dei sopra richiamati principi.

6. Nel citato avviso, oltre a quanto indicato al seguente art. 10, sarà indicato il criterio di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, con la necessità di individuare l'affidatario anche secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, che di caso in caso saranno indicati in ordine decrescente di importanza.

6. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice e dell'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1 del Codice, per le finalità di cui al precedente comma, il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Rientrano in tali fattispecie le procedure di gara rientranti in particolari ambiti merceologici dove, anche sulla base di pregresse esperienze, si ritiene possano presentare istanza di partecipazione in risposta all'avviso di cui al precedente comma 5 un numero di operatori economici superiore a 20.

7. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, dopo aver individuato l'operatore economico non sarà necessario attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art 18, comma 3, dello stesso Codice. In ogni caso la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'aggiudicazione.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. Le procedure descritte nel precedente articolo 7 si articolano sostanzialmente in tre fasi:

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP)

Via di S. Gallicano 25/a 00153 Roma
Tel. +39 06/58558201 Fax 06/58558401 - info@inmp.it - www.inmp.it
Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009

- a) consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo e svolgimento di eventuali indagini di mercato per integrare l'elenco degli operatori da invitare; in alternativa, pubblicazione di appositi avvisi per un periodo adeguato;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati dagli elenchi oppure invitati a seguito di pubblicazione di apposito avviso;
- c) stipulazione del contratto.

2. Qualora il Responsabile Unico del Progetto pubblichi un avviso di indagine di mercato aperto alla partecipazione del mercato, lo stesso dovrà prevedere i criteri in base ai quali saranno individuati i soggetti a cui inviare la richiesta di offerta, per il caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero maggiore rispetto al minimo previsto dal precedente articolo 7, commi 1,2,3 e 4. Il criterio di selezione degli invitati potrà essere uno dei seguenti:

- a) invito a tutti gli operatori economici che avranno validamente manifestato interesse nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dall'avviso;
- b) criteri oggettivi di selezione, da identificare in ragione della specificità dell'oggetto dell'affidamento, descritti all'interno dell'avviso.

3. Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Progetto potrà indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 109 del Codice.

4. In tutti i casi regolamentati dal presente Disciplinare, l'Amministrazione dovrà verificare il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario e avrà la facoltà di estendere tale verifica a tutti gli altri partecipanti. La verifica dovrà altresì riguardare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali ove richiesti nella lettera di invito.

5. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Progetto motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario dando dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del

prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del criterio di rotazione.

Art. 9 – L’indagine di mercato

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Progetto ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Il Responsabile Unico del Progetto procede all’indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

a) consultazione di eventuali Albi o elenchi dei fornitori precostituiti;

b) solo per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, se ritenuto di non procedere come da successiva lettera c), avviso pubblico a presentare proposta economica o tecnico-economica pubblicato sul profilo web dell’Amministrazione. L’avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, eventualmente riducibili per ragioni di motivata urgenza, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L’avviso – oltre ad indicare quanto già previsto nei precedenti articoli - indica anche il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il criterio di scelta del contraente, con la possibilità di individuare l’affidatario anche secondo specifici elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante; l’avviso è corredato da tutta la documentazione necessaria a consentire la presentazione della proposta da parte degli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti. L’indagine di mercato, in presenza di proposte ritenute idonee dall’Amministrazione, si conclude con l’affidamento all’operatore economico la cui proposta economica o tecnico-economica sia valutata la migliore sulla base degli elementi indicati dall’Amministrazione.

c) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web dell'Amministrazione. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo 15 giorni, eventualmente riducibili per ragioni di motivata urgenza, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso – oltre ad indicare quanto già previsto nei precedenti articoli - indica anche il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il criterio di scelta del contraente, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 10 - Fasce economiche ai Fini della rotazione

1. In conformità all'art. 49 comma 3 del Codice, sono istituite le fasce economiche di cui al comma 2, entro le quali deve essere disposta la rotazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 sia per le forniture di beni e servizi, compresi quelli di ingegneria ed architettura, che per i lavori, non si applica il criterio di rotazione.

2. Le fasce entro le quali deve essere disposta la rotazione sono:

I – Forniture e servizi:

- a. forniture e servizi di valore pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiore a € 60.000,00;
- b. forniture e servizi di valore pari o superiore ad € 60.000,00 ed inferiore a € 120.000,00
- c. forniture e servizi di valore pari o superiore ad € 120.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

II - Lavori

- d. Lavori di valore pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiore a € 150.000,00;
- e. Lavori di valore pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00
- a. Lavori di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 11 – Il confronto competitivo nelle procedure negoziate

1. Nelle procedure di importo pari o superiore ad € 140.000,00 per servizi (anche servizi tecnici, di

architettura e di ingegneria) e forniture sino alle soglie comunitarie nei settori speciali o nei settori ordinari e di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alle soglie comunitarie per lavori, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Progetto seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (dieci nel caso dell'art. 50, comma 1, lett. d), e dell'art. 187 del Codice), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2. Il Responsabile Unico del Progetto garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 49, comma 4, del Codice, il Responsabile Unico del Progetto può invitare alla procedura anche il contraente uscente, dando adeguata motivazione della sussistenza delle dette condizioni.

4. Il Responsabile Unico del Progetto, in considerazione delle specifiche condizioni del mercato o per altre motivate ragioni può invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, senza limitazione di numero; in questo caso non si applica il criterio di rotazione ed è ammessa la partecipazione del contraente uscente.

5. Il Responsabile Unico del Progetto può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché in numero almeno pari al minimo previsto dagli articoli descritti nel presente Disciplinare.

9. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale nelle ipotesi di cui all'art. 54, comma 1, del Codice con individuazione del metodo di calcolo della soglia di cui all'Allegato II.12 del Codice;
- k) le modalità di determina della soglia di anomalia dell'offerta nei casi di procedure negoziata al di fuori dell'ipotesi di cui alla precedente lett. j);
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

10. Nella lettera di invito non dovranno essere indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.

11. Il Responsabile Unico del Progetto assume, di regola, le funzioni di Seggio di Gara.

12. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo o con altro criterio dove ciò sia previsto la stessa sarà composta da un numero di 3 componenti. Si applica quanto previsto dall'art. 93 del Codice e dal Disciplinare interno per la nomina dei commissari.

13. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP o dalla Commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, anche telematica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è effettuato nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12 – Il criterio di valutazione delle offerte

1. Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 140.000,00 per servizi (compresi i servizi relativi all'ingegneria e all'architettura) e forniture ed inferiori ad € 150.000,00 per lavori, sarà possibile selezionare la migliore proposta tecnico-economica utilizzando elementi negoziali da valutarsi in

ordine decrescente di importanza, in alternativa ai criteri del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice e della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

2. Per ciascuna procedura di affidamento, qualora non ci si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma 1 o qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alle soglie di cui al medesimo comma 1, il Responsabile Unico del Progetto individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:

a) per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del Codice;

c) per l'affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, oppure il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) per l'affidamento di contratti rientranti nell'ambito dell'art. 108, comma 2, del Codice potrà essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi gli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice;

e) per l'affidamento di contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro potrà essere utilizzato esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 13 – La verifica dei requisiti

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'organo preposto dell'Amministrazione, il RUP procede alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, le verifiche sono svolte con riferimento a tutti gli operatori economici aggiudicatari mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di cui all'art. 24 del Codice.

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2 e ai sensi dell'art. 52, comma 1, del

Codice, per affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00, l'Amministrazione procede all'aggiudicazione sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale presentate dagli operatori economici in fase di presentazione dell'offerta. L'Amministrazione procederà ad effettuare delle verifiche con riferimento alle dichiarazioni di cui al precedente periodo su un campione pari a n. 12 operatori economici aggiudicatari di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 nell'anno solare. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 52 del Codice in caso di false dichiarazioni.

Art. 14 – Le comunicazioni e la pubblicità post gara

1. Dopo aver esperito la procedura comparativa ed aver disposto l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'art. 50 comma 9 del Codice, dovrà pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione i seguenti dati: tipologia e genere dell'affidamento; operatori economici invitati; numero delle offerte pervenute; nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; importo dell'aggiudicazione.
2. Con riferimento alle comunicazioni l'Amministrazione dovrà immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, a mezzo pec, comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri concorrenti; nello stesso termine ha il dovere di comunicare l'esclusione ai concorrenti esclusi ed altresì la data di avvenuta stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario.
3. Sono altresì pubblicati, nei cinque giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dell'assenza delle cause di esclusione nonché del possesso dei requisiti, oltre che i dati della Commissione di gara ed il relativo curriculum.

Art. 15 – La stipula del contratto e l'eventuale consegna in via di urgenza

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. In alternativa a quanto disposto nel periodo precedente, l'Amministrazione può valutare di stipulare il contratto mediante scrittura privata in

formato elettronico.

2. Ad esito della procedura negoziata, l'Amministrazione pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
3. Resta salva la possibilità di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto.
4. I capitolati e il computo metrico estimativo laddove richiamati nell'avviso o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 16 – Verifica della prestazione e pagamenti

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione di lavori, forniture e servizi - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro le scadenze previste da contratto, previa verifica ed attestazione di regolare effettuazione della prestazione.
2. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione avverranno in maniera semplificata mediante visto apposto direttamente su copia della fattura, che verrà allegata all'ordine di pagamento.
3. Ove necessari o richiesti il collaudo e/o la verifica, questi potranno essere eseguiti da addetti dell'Amministrazione o da incaricati esterni e dovrà risultare sempre da apposito verbale.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e dei suoi Allegati, e gli ulteriori provvedimenti attuativi del medesimo Codice che verranno nel tempo emanati.
2. Si applicano inoltre, nella fase di affidamento e di stipula del contratto, la L. 241/90 e, nella fase esecutiva, il codice civile.

Art. 18 – Rinvio dinamico

1. Sino all'adozione di un successivo Disciplinare, le disposizioni del presente Disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali, oltre che per effetto di atti attuativi del Codice.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)
National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP)

Via di S. Gallicano 25/a 00153 Roma
Tel. +39 06/58558201 Fax 06/58558401 - info@inmp.it - www.inmp.it
Codice Fiscale e Partita IVA 09694011009

